



# Patent Box



Intellectual Property Office  
INFOGRAPHIC

## I RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 190 - Art. 1, commi 37 – 45 del 23 Dicembre 2014  
Decreto legge del 24 Gennaio 2015, n.3 (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015)  
Convertito in legge il 25 Marzo 2015



## L'OGGETTO:

E' stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali, il c.d. PATENT BOX.

Questo regime fiscale è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014. La disciplina, la cui durata è di cinque esercizi rinnovabili, ha carattere permanente ed è irrevocabile.



## L'AGEVOLAZIONE RIGUARDA TUTTI I REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DIRETTO O TRAMITE CONCESSIONE DI USO A TERZI DI:

- Brevetti;
- Marchi;
- Disegni e Modelli;
- Processi, formule e know-how (informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale o scientifico);
- Proprietà Intellettuale / Opere dell'Ingegno.

## LA MISURA DEL CONTRIBUTO:

L'agevolazione opera ai fini delle imposte sul reddito IRES e IRAP e opera tanto nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali che nel caso di loro concessione in uso a terzi.


**Il Patent Box è la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni intangibili.**

**I redditi eleggibili sono riconosciuti:**

Nella misura del **30%** per l'anno **2015**;

Nella misura del **40%** per l'anno **2016**;

Nella misura del **50%** dall'anno **2017** al **2019**;



## I BENEFICIARI



### ***Possano optare per il regime di Patent box:***

- tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile (imprese individuali, società di persone, società di capitali...);
- società ed enti non residenti di ogni tipo, inclusi anche i trust, con o senza personalità giuridica, a condizione di essere residenti in un Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia un effettivo scambio di informazioni.

**CONDIZIONE PER ACCEDERE ALL'ESCLUSIONE DAL REDDITO E' LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO FINALIZZATA AL MANTENIMENTO O SVILUPPO DEL BENE IMMATERIALE**

## LE MODALITA' IN CUI SI CONCRETIZZA L'AGEVOLAZIONE:

La prima modalità riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo diretto o tramite concessione di uso a terzi di opere di ingegno, brevetti, marchi, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico. In questo caso è possibile escludere dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP una quota dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali.



La seconda riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali.

In questo caso vengono escluse dalla formazione del reddito complessivo a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione.



## WARNING:

**mancano i decreti attuativi per poter applicare quanto sopra, in particolare per sapere come calcolare le poste.**